

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4003

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **ROTTA**

Disposizioni in materia di limiti al trattamento economico del personale dipendente dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo

Presentata il 28 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attuazione della legge di riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo (legge 28 dicembre 2015, n. 220), la Rai radiotelevisione spa ha adottato il proprio Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale che prevede la pubblicazione, nella sezione « Corporate – Trasparenza » del sito *internet* aziendale, di dati e informazioni relativi alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La meritevole operazione di trasparenza ha rivelato all’opinione pubblica l’esistenza di retribuzioni per alcuni dirigenti notevolmente superiori al limite di 240.000 euro che, con il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, è stato imposto a chiunque percepisca compensi a carico delle finanze pubbliche e, come

noto, equivalente alla retribuzione lorda del Presidente della Repubblica. La presente proposta di legge, nell’ottica di favorire la trasparenza e di contenere i costi a carico delle finanze pubbliche, dispone l’applicazione del limite retributivo di cui sopra anche all’azienda pubblica radiotelevisiva concessionaria permanente, per legge, di una funzione centrale come quella del servizio pubblico generale radiotelevisivo. L’articolo 1 introduce il limite di 240.000 euro per tutte le retribuzioni erogate dalla Rai radiotelevisione spa e disapplica l’esenzione da tale limite in caso di emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. L’articolo 2 risponde all’esigenza di non erogare, in un’azienda pubblica, retribuzioni non commisurate all’utilità e alla strategicità del lavoro svolto. Pertanto

per i dirigenti privi di incarico e collocati in posizione di *staff*, il limite di cui all'articolo 1 è ridotto della metà. L'articolo 3 applica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 ai contratti in essere a partire dall'annualità successiva al quella di entrata in vigore della legge. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il limite si applica anche in caso di emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

ART. 2.

1. Per le posizioni dirigenziali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, qualora prive di incarico e in posizione di *staff*, il trattamento economico onnicomprensivo non può essere superiore al 50 per cento del limite di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai contratti in corso a decorrere dall'annualità successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



17PDL0059280